PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI

Art. 2

Cessazione dei centri di raccolta

Entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'interno provvedera' alla chiusura dei centri di raccolta e di smistamento dei profughi siti nei comuni di Alatri, Aversa, Bari, Gargnano, Marina di Carrara, Napoli, Pigna, Tortona e Trieste. Ai profughi e rimpatriati dimessi dai centri sara' corrisposta l'indennita' di sistemazione di lire 500.000 procapite. Gli assistiti che abbiano superato il 60° anno di eta' o che siano inabili a proficuo lavoro potranno ottenere, ove ne facciano richiesta, in luogo dell'indennita' di sistemazione, l'ospitalita' in idonei istituti con rette a carico del Ministero dell'interno.

Versione in vigore dal 25 agosto 1971, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-cittadini-italiani-rimpatriati-dalla-libia/art-2-cessazione-dei-centri-di-raccolta/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it